



& Diritto Avanzato

**Schema del nuovo pignoramento presso terzi
alla luce delle modifiche introdotte dalla l. 206/2021 di riforma del processo civile**

*di Giulio SPINA**

Premessa	2
Entrata in vigore	2
Le nuove disposizioni di legge	2
Schema del nuovo iter procedurale	4

* Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

Premessa

Come noto, la [l. 26 novembre 2021, n. 206](#) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali¹.

La l. 206/2021, inoltre, reca alcune **modifiche a varie disposizioni di legge**, sostanzialmente in materia di **famiglia** e di **esecuzioni**².

Tra queste si segnala la **modifica all'art. 543 c.p.c.** in tema di [pignoramento presso terzi](#): il detto art. 543 c.p.c. è rubricato "*Forma del pignoramento*" ed è collocato all'interno del libro III, titolo II, capo III ("*Dell'espropriazione presso terzi*"), sezione I ("*Del pignoramento e dell'intervento*").

Entrata in vigore

La modifica in parola è stata introdotta ad opera dell'art. 1, comma 32, l. 206/2021 e trova applicazione per i **procedimenti instaurati a decorrere dal 22 giugno 2022**³.

Le nuove disposizioni di legge

In estrema sintesi, la novella normativa prevede i seguenti **nuovi oneri a carico del creditore** a pena di **inefficacia del pignoramento**:

- **notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo** (con indicazione del numero di ruolo della procedura);
- **depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione.**

¹ Legge 26 novembre 2021, n. 206 recante "*Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 292 del 9.12.2021. Per approfondimenti si veda SPINA, [Schema: legge delega \(206/2021\) di riforma del processo civile](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2021.

² SPINA, [Riforma del processo civile: novità normative \(l. 206/2021\) che non necessitano di decreti attuativi](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2021.

³ Ciò alla luce dell'art. 1, comma 37, l. cit. il quale, con riferimento alle modifiche introdotte ad opera dell'art. 1, commi da 27 a 36, precisa che le relative disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima l. 206/2021. Dato che la legge delega non contiene alcuna espressa disposizione in merito alla sua entrata in vigore, ciò avverrà il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 9.12.2021. Dunque, entrerà in vigore in data 24.12.2021. Da tale data decorrono i centottanta giorni previsti dal comma 37 cit. Le modifiche normative di cui ai commi 27-36 cit., pertanto, riguardano i procedimenti instaurati a decorrere dal 22 giugno 2022 (centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. 207/2021).

In particolare, la l. 206/2021 ha inserito i **nuovi commi 5 e 6** all'art. 543 c.p.c., i quali prevedono quanto segue:

- **nuovo comma 5:** *“il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento”;*
- **nuovo comma 6:** *“Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”⁴.*

⁴ Di seguito il testo aggiornato dell’intero art. 543 c.p.c., così come novellato dalla l. 206/2021.

“1. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

2. L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’articolo 492:

- 1) l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;*
- 2) l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice;*
- 3) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;*
- 4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.*

3. Nell’indicare l’udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell’articolo 501.

4. Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.

5. Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.

6. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.

7. Quando procede a norma dell’articolo 492-bis, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l’assegnazione o la vendita delle cose mobili o l’assegnazione dei crediti. Sull’istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l’udienza per l’audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l’udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l’invito e l’avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma”.

Schema del nuovo iter procedurale

Atto di pignoramento redatto dall'avvocato

(secondo le indicazioni di cui all'art. 543, comma 2, c.p.c.)



Ufficiale giudiziario

- esegue le **notificazioni**
- (eseguita l'ultima) **consegna al creditore l'originale dell'atto di citazione**



Avvocato del creditore

- obbligo di **deposito in cancelleria**:
 1. **nota di iscrizione a ruolo + copie conformi** (attestate dall'avvocato):
 2. dell'**atto di citazione**;
 3. del **titolo esecutivo**;
 4. del **precetto**.



Cancelliere

- al momento del deposito forma il **fascicolo dell'esecuzione**



Avvocato del creditore

- obbligo di **notificare** al debitore e al terzo l'**avviso di avvenuta iscrizione a ruolo** (con indicazione del numero di ruolo della procedura);
- obbligo di **deposito dell'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione**.

DOVE
cancelleria del tribunale
competente per
l'esecuzione

TERMINI
entro **30 giorni** dalla
consegna dell'atto di
citazione da parte
dell'ufficiale giudiziario

SANZIONE
Il pignoramento **perde**
efficacia se il deposito
non avviene nei termini

TERMINI
entro la data dell'udienza
di comparizione indicata
nell'atto di pignoramento

SANZIONE
Inefficacia del
pignoramento⁴

⁵ La novella normativa precisa che in caso di **pignoramento eseguito nei confronti di più terzi**:

- l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso;
- in ogni caso, ove la notifica non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.